



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.9.2014
COM(2014) 593 final

2014/0275 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli
originari della Turchia (codificazione)**

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio, del 13 luglio 1998, che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

⁴ Allegato II della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 1506/98 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**che sospende talune concessioni ☒ relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia ☒ (codificazione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒, in particolare l'articolo ☒ 207, paragrafo 2 ☒,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CE) n. 1506/98⁶, è stato modificato in modo sostanziale⁷. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

↓ 1506/98 considerando 1
(adattato)

- (2) Nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia⁸, in prosieguo denominato «accordo», sono state accordate a questo paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

⁷ V. allegato II.

⁸ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

↓ 1506/98 considerando 4
(adattato)

- (3) La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia⁹, prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione ☒ nell'Unione ☒ di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia.
-

↓ 1506/98 considerando 5
(adattato)

- (4) Dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codice NC 0201-0202); tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono ☒ all'Unione ☒ di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98; nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo nell'intento di giungere a una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate.
-

↓ 1506/98 considerando 6
(adattato)

- (5) A seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari ☒ dell'Unione ☒, verso la Turchia sono bloccate; per tutelare gli interessi ☒ dell'Unione ☒ occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti; è quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate ☒ dall'allegato I ☒ del presente regolamento.
-

↓ 255/2014 considerando 6
(adattato)

- (6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione ☒ del presente regolamento ☒, ☒ occorre attribuire ☒ alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze ☒ devono ☒ essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰,

⁹ Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

↓ 1506/98 considerando 2 (adattato)
--

☒ HANNO ☒ ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I due contingenti tariffari di cui all'allegato I sono sospesi.

↓ 255/2014 Art. 3, punto 1

Articolo 2

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alle misure di sospensione di cui all'articolo 1 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 *bis*, paragrafo 2.

↓ 255/2014 Art. 3, punto 2 (adattato)
--

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

↓

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

¹¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

↓ 1506/1998 (adattato)

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ☒ dell'Unione europea ☒.

↓ 1506/98

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente